



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'I.T.E.S "F. Galiani" di Napoli

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2018

Disposizioni per la prevenzione degli incidenti stradali in bicicletta: modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "codice della strada" con introduzione all'uso del casco protettivo per gli utenti della bicicletta elettrica a pedalata assistita

ONOREVOLI SENATORI! - Il presente disegno di legge affronta un tema di rilevante attualità: l'aumento degli incidenti, con esiti mortali o comunque gravi, occorsi ai conducenti di biciclette elettriche con pedalata assistita, privi del casco protettivo. Novellando il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Codice della strada", esso si propone di colmare un'evidente lacuna normativa, relativa al mancato inserimento dell'obbligo di indossare il casco per i conducenti di tali fattispecie di velocipedi. Com'è noto, il Codice della strada utilizza il termine "velocipedi" con riferimento ai veicoli a due o più ruote funzionanti grazie alla spinta motoria data dal conducente attraverso i pedali. A questa tipologia di bicicletta è equiparata quella elettrica, dove alla propulsione fornita dalla pedalata si affianca quella data dal motore. L'incremento del numero degli incidenti non è invero unicamente connesso all'aumento della vendita e della circolazione delle biciclette elettriche a pedalata assistita, giacché gli attuali «dispositivi obbligatori» con cui equipaggiarsi, quali luci, catarifrangenti e campanello, sono del tutto inadeguati a prevenire le gravi lesioni localizzate principalmente al capo, che causano, nella maggior parte dei casi, il decesso del ciclista. Ed invero, tanto negli incidenti riconducibili alla causa «per colpa propria», quanto in quelli riconducibili alle collisioni con altri veicoli, l'uso del casco impedirebbe o comunque limiterebbe le lesioni, in alcuni casi mortali, localizzate al capo, come emerge dai più recenti dati sugli incidenti stradali con le bici elettriche. Ferma restando la necessità di sensibilizzare i ciclisti - specialmente se minorenni - che utilizzano regolarmente la bici elettrica a pedalata assistita circa i rischi con-

nessi all'uso del mezzo, attraverso adeguate campagne informative volte a promuovere la sicurezza, appare opportuno, per prevenire le lesioni gravi, introdurre l'uso del casco obbligatorio sulle bici elettriche a pedalata assistita, affinché il ciclista sia protetto in maniera adeguata e il rischio di incidenti con esiti mortali si riduca sensibilmente. In tal senso depongono talune esperienze pilota, come quella della Regione Liguria, ove la legge regionale 30 giugno 2017, n. 16, art. 1, comma 10, - ferme restando le previsioni del codice della strada - ha fatto obbligo di indossare un casco protettivo con omologazione CE EN 1078 nella pratica della "mountain bike", al dichiarato fine di accrescere il livello di sicurezza nell'esercizio di questa disciplina. Tenuto conto della sensibile riduzione del numero degli incidenti mortali all'indomani dell'introduzione dell'obbligo di indossare il casco, è vieppiù auspicabile - attesa la identità di ratio - che la doverosità dell'utilizzo del casco sia estesa ai conducenti di velocipedi a pedalata assistita. Nel caso di felice compimento dell'iter legislativo, il nostro paese si allineerebbe, peraltro, a quanto previsto in altri paesi nei quali l'utilizzo del casco è obbligatorio per i bambini, sia in qualità di trasportati che di conducenti, su ogni tipologia di velocipede: è questo il caso di Finlandia, Islanda, Rep. Ceca.

DISEGNO DI LEGGE

Art.1

(Finalità)

1. La presente legge intende integrare e modificare il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, al fine di rendere obbligatorio l'uso del casco protettivo per i conducenti di velocipedi a pedalata assistita. Intende, altresì, sensibilizzare gli utenti di tali velocipedi ad una cultura della sicurezza in strada attraverso idonee campagne di sensibilizzazione.

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intende per "velocipede a pedalata assistita" la bicicletta dotata di motore ausiliario di potenza massima 0,25 kw che entra in azione solo quando viene rilevato il movimento di pedali, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Art.3

(Integrazione, inserimento e modifica dell'art. 182 C.d.S.)

1. All'Articolo 182 introdurre il comma 1 bis con il seguente testo: "è fatto obbligo ai conducenti dei velocipedi a pedalata assistita indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti."

Art.4

(Integrazione, inserimento e modifica dell'art. 171 C.d.S.)

1. All'articolo 171, comma 1, inserire dopo le parole: "Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria." il seguente testo: "La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai conducenti dei velocipedi a pedalata assistita. Le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi per gli utenti dei velocipedi a pedalata assistita saranno determinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute, ai sensi del successivo art. 7".

Art. 5

(Integrazione, inserimento e modifica dell'art. 171 C.d.S.)

1. All'articolo 171, capo 2, inserire dopo le parole: "del pagamento di una somma da €. 81,00 ad €. 326,00" il seguente testo: "somma ridotta della metà per i conducenti di velocipedi elettrici a pedalata assistita".

Art. 6

(Integrazione, inserimento e modifica dell'art. 171 C.d.S.)

1. All'articolo 171, capo 4, inserire dopo le parole: "chi commercializza caschi protettivi per motocicli," il seguente testo: "per velocipedi elettrici a pedalata assistita,".

Art.7

(Attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con

il Ministero della Salute, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina la modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

Art. 8

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Al fine di diffondere l'utilizzo del casco protettivo sui velocipedi a pedalata assistita, sono previste campagne di sensibilizzazione messe a punto dal Ministero dei Trasporti. I canali di diffusione sono i mass-media attraverso spot informativi e di pubblicità progresso. Inoltre, è prevista la divulgazione on-line di prodotti multimediali realizzati da studenti sulla base delle indicazioni provenienti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 9

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.